

acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e CBAM

## Stefano Comisi

STUDIO LEGALE ARMELLA E ASSOCIATI



## L'accordo di Parigi

L'accordo di Parigi è un trattato internazionale legalmente vincolante adottato da 196 Paesi alla COP 21 tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015

E' entrato in vigore il 4 novembre 2016

Il suo obiettivo è quello di fermare il riscaldamento della terra a non più di un grado e mezzo sopra la temperatura precedente la rivoluzione industriale

Per fare ciò l'Unione europea si è posta l'obiettivo di raggiungere nel 2050 la neutralità carbonica, o quanto meno fermare entro quella data l'aumento dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) diffusa nell'atmosfera



## Il Green deal europeo

Il pacchetto "Fit for 55%" comprende un ampio spettro di misure e iniziative che mirano a rafforzare e allargare le politiche climatiche dell'UE. Le principali proposte:

- Introduzione del CBAM
- Riduzione delle emissioni di CO2 per il settore dei trasporti con l'introduzione di standard più stringenti per i veicoli a motore e l'adozione di veicoli a zero emissioni
- Rafforzamento delle politiche sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, aumento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
- Miglioramento delle politiche nel settore edilizio, introduzione di standard più elevati per l'efficientamento energetico degli edifici e accelerazione della ristrutturazione energetica degli edifici esistenti



## II CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism

Introduzione graduale dello strumento CBAM:

- **Periodo transitorio** (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025)
- **Regime definitivo** (dal 1° gennaio 2026) - Gli operatori saranno obbligati ad acquistare i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni CBAM importati

## Emissioni incorporate ed effettive

**emissioni:** il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merce

**Incorporate:** emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione

**emissioni dirette:** le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione

**emissioni indirette:** le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci

# acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e CBAM

## Merci CBAM (reg. UE 2023/956)

### Merci CBAM: Definizioni (art. 3) «merce»: le merci elencate nell'allegato I

L 110/52  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16.5.2023

**REGOLAMENTO (UE) 2023/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
del 10 maggio 2023  
che introduce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

presa in considerazione del parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(3)</sup>,

dopo aver consultato la procedura legislativa ordinaria<sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo di Green Deal europeo («Green Deal europeo»), la Commissione ha definito una nuova strategia di crescita. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che aiuti tutti entro il 2050 una crescita sostenibile (senza emissioni di gas a effetto serra) e in cui la crescita economica non divenga fonte di inquinamento. Il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle misure conseguenti. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nella sua comunicazione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE. Verso l'ingobbimento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» la promozione di strumenti e misure pertinenti per una migliore attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), complementari ai vari livelli la graduale eliminazione dell'inquinamento generato ai fini di raggiungere le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

(2) L'accordo di Parigi<sup>(5)</sup>, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) (accordo di Parigi), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Nel quadro del patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021, la conferenza delle parti all'UNFCCC, che segue da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, ha riconosciuto anche che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si è impegnata a rafforzare gli obiettivi per il 2030 entro la fase del 2022 per colmare il divario in termini di ambizioni.

<sup>(1)</sup> GU C 152 del 4.4.2022, pag. 131.

<sup>(2)</sup> GU C 161 del 13.10.2022, pag. 114.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2023.

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 10.10.2018, pag. 4.



**CEMENTO**



**FERRO E ACCIAIO**



**ALLUMINIO**



**FERTILIZZANTI**



**ENERGIA ELETTRICA**



**IDROGENO**

## Perché?

### 3 criteri principali

1. Alto rischio di **rilocalizzazione** delle emissioni di carbonio (elevate emissioni di carbonio e alto livello di scambi commerciali)
2. Copertura di oltre il **>45%** delle emissioni di CO2 dei settori ETS
3. Fattibilità pratica

## Merci CBAM (reg. UE 2023/956)

L'allegato 1 del Reg. UE 2023/956 contiene un elenco generale delle merci e dei gas a effetto serra

L'allegato 2 contiene l'elenco delle merci per le quali devono essere prese in considerazione solo le emissioni dirette di Co2

Prodotti CBAM	Merci e dei gas a effetto serra	Merci per le quali devono essere prese in considerazione solo le emissioni dirette
Cemento	x	
Energia elettrica	x	
Concimi	x	
Ghisa, ferro e acciaio	x	x
Alluminio	x	x
Sostanze chimiche	x	x

## Ferro e Acciaio: perchè?

Secondo la Commissione UE determinati prodotti sono stati inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM nonostante il loro **basso livello di emissioni incorporate** generate durante il processo produttivo, in quanto la loro esclusione avrebbe aumentato la probabilità di **eludere** l'inclusione dei prodotti dell'acciaio nel CBAM modificando la configurazione degli scambi verso i prodotti a valle



## Ferro e Acciaio

Codice NC	Gas a effetto serra
72 — Ghisa, ferro e acciaio esclusi:	Biossido di carbonio
7202 2 — Ferrosilicio	
7202 30 00 — Ferro-silico-manganese	
7202 50 00 — Ferro-silico-cromo	
7202 70 00 — Ferro-molibdeno	
7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	
7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	
7202 92 00 — Ferro-vanadio	
7202 93 00 — Ferro-niobio	
7202 99 — Altri:	
7202 99 10 — Ferro-fosforo	
7202 99 30 — Ferro-silico-magnesio	
7202 99 80 — Altri	
7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	

## Ferro e Acciaio

2601 12 00 — Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite)	Biossido di carbonio
7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Biossido di carbonio
7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa	Biossido di carbonio
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Biossido di carbonio

## Ferro e Acciaio

7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Biossido di carbonio

## Ferro e Acciaio

Codice NC	Gas a effetto serra
7309 00 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7311 00 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7318 — Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7326 — Altri lavori di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio

## Case study: come identificare un prodotto CBAM: esempio tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Il sistema di classificazione utilizzato dal regolamento CBAM è quello delle c.d. "specifiche di prodotto" della Nomenclatura combinata e comprende due parti: da un lato un sistema di numerazione a 4, 6 o 8 cifre (le prime 6 cifre sono identiche alla classificazione SA utilizzata nel commercio internazionale, mentre le altre 2 cifre sono aggiunte specifiche dell'UE), che riflette diversi livelli di disaggregazione dei prodotti, e dall'altro una breve descrizione testuale di ciascuna categoria di prodotto che ne indica le caratteristiche essenziali.

7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa	Biossido di carbonio
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Biossido di carbonio

## Case study: come identificare un prodotto CBAM: esempio tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio

La tabella 1 dell'allegato II del reg. di esecuzione 2023/1773 definisce le categorie aggregate di merci per ciascun codice NC riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956

Queste categorie sono utilizzate per definire i limiti del sistema dei processi di produzione per determinare le emissioni incorporate corrispondenti alle merci


- 7303 – Tubi e profilati cavi, di ghisa
- 7304 – Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
- 7305 – Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
- 7306 – Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

## Percorsi produttivi

Lime = calce

Ferro Alloy = ferroleghhe

Electric arc furnace = forno elettrico ad arco



Fonte: Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU

## Relazione CBAM

Art. 8 reg. es. 2023/1773: per ciascun trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante presenta le relazioni CBAM al registro transitorio CBAM (entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre)

Alla relazione è attribuito un codice identificativo unico

Prima scadenza: **31 gennaio 2024**



## Obblighi dichiarativi durante il periodo transitorio (art. 3 reg. es. 2023/1773)

Contenuto relazioni CBAM:

a) il paese di **origine** delle merci importate

b) l'**impianto** in cui sono state prodotte le merci, identificato dai dati seguenti:

- 1) il codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile
- 2) il nome della società dell'impianto, l'indirizzo dell'impianto e la trascrizione in inglese
- 3) le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell'impianto

c) i **percorsi produttivi** usati che rispecchiano la tecnologia impiegata per la produzione delle merci

## Obblighi di informazione – parametri settoriali da includere nella relazione (all. IV sez. 2 reg. es. 2023/1773)

Acciaio grezzo	<ul style="list-style-type: none"><li>— Il principale agente riducente del precursore, se noto.</li><li>— Massa % di Mn, Cr, Ni, totale degli altri elementi della lega.</li><li>— Tonnellate di rottami utilizzati per produrre 1 t di acciaio grezzo.</li><li>— % di rottami che sono rottami preconsumo.</li></ul>
Prodotti di ferro o di acciaio	<ul style="list-style-type: none"><li>— Il principale agente riducente utilizzato nella produzione del precursore, se noto.</li><li>— Massa % di Mn, Cr, Ni, totale degli altri elementi della lega.</li><li>— Massa % dei materiali contenuti diversi dal ferro o dall'acciaio, se la loro massa è superiore all'1 % - 5 % della massa totale delle merci.</li><li>— Tonnellate di rottami utilizzati per produrre 1 t di prodotto.</li><li>— % di rottami che sono rottami preconsumo.</li></ul>

## Modifica e correzione delle relazioni CBAM (art. 9 reg. es. 2023/1773)

Il dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento

In deroga per i primi due periodi di riferimento fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM

In caso di motivata richiesta del dichiarantesi può essere autorizzati a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento

Non è possibile modificare la relazione CBAM nel corso di una controversia



## acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e CBAM

### Timeline

Periodo	Termine di presentazione	Possibilità di revisione
Ott – Dic 2023	31 Gen 2024	31 Lug 2024
Gen – Mar 2024	30 Apr 2024	31 Lug 2024
Apr – Giu 2024	31 Lug 2024	31 Ago 2024
Lug – Sett 2024	31 Ott 2024	30 Nov 2024
Ott – Dic 2024	31 Gen 2025	28 Feb 2025
Gen – Mar 2025	30 Apr 2025	31 Mag 2025
Apr – Giu 2025	31 Lug 2025	30 Ago 2025
2025 Lug – Sett	31 Ott 2025	30 Nov 2025
2025 Ott – Dic	31 Gen 2026	28 Feb 2026

Grazie per l'attenzione!

Stefano Comisi  
[comisi@studioarmella.com](mailto:comisi@studioarmella.com)

Studio Legale Armella &  
Associati  
<https://www.studioarmella.it/>

